



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 10/04/2017

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2017**

L'anno 2017, addì 10 del mese di aprile alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE.

Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO
GENNARI ANDREA	SINDACO	P
CAGALLI STEFANO	CONSIGLIERE	P
LORENZETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	P
FAZIONI MONICA	CONSIGLIERE	P
BIANCHI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
PERAZZINI MARCO ANDREA	CONSIGLIERE	P
SANTINATO GIAN PIETRO	CONSIGLIERE	P
CONTADO FIORELLA	CONSIGLIERE	P
AMBROSI WALTER	CONSIGLIERE	P
GIULIETTI CARLO	CONSIGLIERE	P
ROSESTOLATO ANGELICA	CONSIGLIERE	P

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. CHIARA MAZZOCCO.

Il Sindaco-Presidente GENNARI ANDREA chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2017.

Il Sindaco il cede la parola all'Assessore al Bilancio Bianchi Alessandro il quale dà lettura della nota "Allegato A)".

Il Sindaco pone dunque in votazione la proposta di deliberazione in esame, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8 (Gennari Andrea, Cagalli Stefano, Lorenzetti Maurizio, Fazioni Monica, Bianchi Alessandro, Perazzini Marco Andrea, Santinato Giampietro, Contado Fiorella)

Voti contrari n. 3 (Ambrosi Walter, Giulietti Carlo, Rosestolato Angelica)

Astenuti: n. //

Il Sindaco proclama il risultato

Il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8 (Gennari Andrea, Cagalli Stefano, Fazioni Monica, Bianchi Alessandro, Perazzini Marco Andrea, Santinato Giampietro, Contado Fiorella)

Voti contrari n. 3 (Ambrosi Walter, Giulietti Carlo, Rosestolato Angelica)

Astenuti: n. //

Il Sindaco proclama dunque l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con l'art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), viene istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui rifiuti), in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU e TARES;

VISTO l'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) comma 669, come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. b) della Legge 208/2015, Legge di stabilità 2016, che dispone: **“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”**;

VISTO inoltre l'art. 1, commi 640-675-676-677-678-683, della Legge 27 dicembre 2013 n°147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, nei quale si stabilisce che:

- *“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”* (comma 640);
- *“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”* (comma 675);
- *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”* (comma 676);
- *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. ...”* (comma 677);
- *“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al [comma 676](#) del presente articolo”* (comma 678);
- con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (comma 682);
- *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”* (comma 683);

VISTO l'art. 1 comma 26 della legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

VISTO l'art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che prevede che

“All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, il Comune approva le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, fino anche al loro azzeramento, nel rispetto del limite massimo del 2,5 per mille (1 per mille per i fabbricati rurali strumentali), oltre a quello per cui la somma delle aliquote IMU e TASI, per la medesima fattispecie imponibile, non può superare le aliquote massime IMU consentite dalla legge in relazione a ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013;

RITENUTO, per ragioni di equità fiscale e per il fatto che il tributo TASI risulta una componente del tributo IUC che tiene conto anche delle modalità applicative dell'IMU, di stabilire le aliquote TASI in modo differenziato in base alla tipologia e destinazione degli immobili, con la considerazione, inoltre, che i servizi indivisibili, alla cui copertura finanziaria la TASI risulta parzialmente rivolta, risultano alcuni a beneficio soprattutto dei cittadini residenti (es. servizi di anagrafe), altri soprattutto per la popolazione ed attività insediate sul territorio, ma anche quella di passaggio (es. verde ed illuminazione pubblica) ed altri a beneficio di determinate zone del territorio, dove vi è prevalenza di immobili di tipologia D destinati ad attività economiche di maggiori dimensioni (es. attività di vigilanza, che si esplica in modo prevalente sulle direttrici di maggior traffico e punti di criticità ambientale), oppure di fabbricati rurali ad uso strumentale (es. attività di vigilanza in zone rurali soggette maggiormente a fenomeni di randagismo, abbandono rifiuti, ecc.);

RILEVATO che la suddetta previsione TASI, stimata in complessivi Euro 23.000,00 concorrerà al finanziamento parziale dei servizi indivisibili del Comune, così come di seguito individuati (sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017):

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO
10 - trasporto e diritto alla mobilità	5 - viabilità e infrastrutture stradali	€ 330.323,00
3 - ordine pubblico e sicurezza	1 - polizia locale e amministrativa	€ 101.000,00
12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - servizio necroscopico e cimiteriale	€ 34.500,00
9 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 11.800,00
12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 184.500,00
	Totale	€ 662.123,00

VISTE le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) approvate in data 02/03/2017 con deliberazione C.C. n° 9, (che conferma le aliquote dell'anno 2016) nella seguente misura:

- aliquota del **0,35 (zerovirgolatrentacinque) per cento** per i fabbricati destinati ad abitazione principale di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze, con detrazione di € 200,00;
- aliquota ordinaria dello **0,99 (zerovirgolanovantanove) per cento**;
- aliquota dello **0,89 (zerovirgolaottantanove) per cento** per i fabbricati di categoria C/1 e C/3;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 32 del 29/04/2016 ad oggetto: Approvazione delle aliquote TASI – Tributo per i Servizi indivisibili (componente della IUC – Imposta Unica Comunale) anno 2016”;

RITENUTO di confermare per l'anno **2017** le aliquote per l'applicazione della TASI deliberate l'anno

precedente nella seguente misura:

1. aliquota **2,5 per mille** per le abitazioni principali, come definite per legge ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
2. aliquota **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
3. aliquota **azzerata** per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.

DATO ATTO che la somma delle suddette aliquote TASI e delle aliquote IMU confermate per l'anno 2017, per ciascuna fattispecie imponibile, rispetta i vincoli di cui all'art. 1, commi 677-678, della Legge 27/12/2013 n. 147, per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per mille per le abitazioni principali);

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. e) della Legge 208/2015 stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

“[...] Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO l'art. 5 comma 11 del decreto legge 30/12/2016 n. 244 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali per cui l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale data;

VISTO l'art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti giusto verbale n. 10 in data 04/04/2017, prot. n. 3445 ai sensi dell'art. 239 comma 1 n. 7) del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti ;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno **2017** le aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili - TASI, componente del tributo IUC (Imposta Unica Comunale), ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, e delle altre disposizioni vigenti per lo stesso, nella seguente misura:
 - aliquota **2,5 per mille** per le abitazioni principali, come definite per legge ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
 - aliquota **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
 - aliquota **azzerata** per tutti gli altri immobili non indicati ai punti precedenti.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dall'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 lett. e) della Legge 208/2015;
- 4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2017

Visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ei. , si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Casaleone, 03/04/2017

Firmato digitalmente
FARINAZZO ROBERTA



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2017

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Casaleone, 03/04/2017

Firmato digitalmente
ROBERTA FARINAZZO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
GENNARI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CHIARA MAZZOCCO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/05/2017.

Data, 08/05/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Firmato digitalmente
Lucia Bonfante

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 10/04/2017 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 08/05/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Firmato digitalmente
Lucia Bonfante